

### Normativa FATCA e Normativa AEOI

In data 8 luglio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 95 del 18 giugno 2015, che disciplina gli adempimenti ai quali le Istituzioni Finanziarie italiane devono far fronte ai fini degli scambi automatici di informazioni derivanti dagli accordi internazionali con gli Stati Uniti e con altri Stati esteri (CRS - *Common Reporting and Due Diligence Standard*) in merito alla normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e alla normativa AEOI (*Automatic Exchange Of Information*). Ai sensi di tale Legge, le Istituzioni Finanziarie sono obbligate ad acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i soggetti (persone fisiche/entità) ovunque fiscalmente residenti.

#### Obblighi FATCA:

L'acronimo **FATCA** individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, normativa questa in vigore dal 1° luglio 2014, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto del 2015.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service), le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi derivanti dalla vendita di titoli. Le comunicazioni all'IRS da parte dell'Agenzia delle Entrate dei suddetti dati saranno effettuate su base annuale.

I clienti esistenti al 30 giugno 2014 che non forniscano le citate informazioni secondo i termini stabiliti dalla suddetta normativa (30 giugno 2016), saranno considerati, in presenza di indizi di "americanità" quali ad esempio luogo di nascita, indirizzo postale o di residenza in USA, conformemente a quanto previsto dalla normativa FATCA, *US Person* ed i loro dati saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i soggetti ed i clienti che siano Istituzioni Finanziarie (banche, compagnie assicurative, fondi pensione, ecc.) che non beneficino di esenzioni previste dalla normativa FATCA o dai paesi di appartenenza devono fornire il codice identificativo *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) rilasciato dall'IRS a seguito della certificazione del proprio status quale conforme a FATCA attraverso la registrazione nell'apposito Portale FATCA. Nel caso in cui un'Istituzione Finanziaria non sia conforme a FATCA (Istituzione Finanziaria *Non Participating*) quest'ultima prende atto che BNL dovrà rispettare l'obbligo di applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense e di comunicare all'IRS l'importo totale di detti pagamenti effettuati nel corso dell'anno.

#### Obblighi AEOI:

L'acronimo **AEOI** individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti, che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale ed impone alle Istituzioni Finanziarie di identificare i titolari di conti finanziari e stabilire se sono residenti fiscalmente in un'altra giurisdizione AEOI. L'entrata in vigore di AEOI decorre a partire dal 1 gennaio 2016, dalla cui data diviene obbligatoria l'acquisizione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica fiscale per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale dei Paesi partecipanti ad AEOI, le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei conti finanziari e le dichiarazioni relative alla residenza fiscale, il saldo contabile, i ricavi e i proventi lordi nel caso in cui un cliente sia fiscalmente residente in uno degli Stati partecipanti all'accordo AEOI. Il primo scambio automatico di informazioni sarà effettuato nel 2017 sulla base delle informazioni relative all'anno 2016 (per quei Paesi tra i primi a sottoscrivere l'accordo); detta comunicazione sarà effettuata annualmente.

In particolare, per la clientela esistente alla data del 31 dicembre 2015, le Istituzioni Finanziarie acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

BNL è tenuta pertanto a svolgere l'identificazione della clientela ai fini FATCA e AEOI e, per i clienti identificati come *reportable*, ad effettuare le sopra menzionate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Al cliente viene quindi richiesto di autocertificare, tramite un'apposita dichiarazione, il proprio status ai fini delle predette normative e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sotto la propria, esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini FATCA/AEOI e di eventuali cambi di circostanze relativi al proprio status (es.: acquisizione di cittadinanza o residenza estera, presenza di Titolare Effettivo estero, ecc.). Inoltre, il cliente prende atto che BNL potrà trasferire i suoi dati ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo, con lo scopo di effettuare l'identificazione della clientela in comune.

Tutti i clienti che non forniscano i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione non potranno procedere con l'apertura di nuovi rapporti presso la Banca.

**Clienti Persone Fisiche:** nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie le informazioni necessarie all'identificazione dei clienti (comprese la seconda nazionalità, le residenze fiscali estere, l'eventuale codice identificativo statunitense TIN – *Taxpayer Identification Number*, obbligatorio a partire dal 2017 - nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara il proprio status FATCA/AEOI, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i propri dati vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo.

Il cliente, inoltre, si impegna a fornire opportuna documentazione giustificativa qualora lo status dichiarato si discosti dagli elementi a disposizione della Banca; in tale ipotesi il cliente dovrà fornire documenti che provino lo status dichiarato nell'autocertificazione.

**Clienti Unità Organizzate:** nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie obbligatoriamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle Unità Organizzate e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, incluso il codice fiscale statunitense (*Employer Identification Number* – EIN, nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara lo status FATCA/AEOI dell'Unità Organizzata, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i dati della entità/società vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo nominati Responsabili esterni del trattamento (elenco completo sul sito Bnl).

La clientela che dichiara lo status di *Passive Non Financial Foreign Entity* (Passive NFFE) dovrà fornire i dati relativi a Titolari Effettivi persone fisiche (e solo per AEOI altre persone fisiche che esercitano il controllo), compreso il TIN (codice identificativo statunitense), e ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere, nonché acquisire all'interno dell'Allegato A una dichiarazione relativa a ciascun titolare effettivo che riporti la propria residenza fiscale.

## **Qualified Intermediary Agreement (Accordo QI)**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs 196/2003**

Ad integrazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che Le è stata resa in sede di entrata in relazione con la Banca, BNL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le rende le ulteriori informazioni di seguito riportate.

Sulla base del "Qualified Intermediary Agreement" (Accordo QI), stipulato tra l'IRS (Internal Revenue Service) e la Banca, quest'ultima può riconoscere - sui redditi di capitale derivanti da operazioni su strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi percepiti dai propri clienti - una ritenuta fiscale ridotta prevista dalla convenzione tra il paese di residenza fiscale del cliente e gli U.S.A. per evitare la doppia imposizione, purché sia in possesso di specifici moduli fiscali compilati e sottoscritti dai beneficiari dei proventi. I clienti che non adempiono a tale richiesta saranno considerati "non documentati" e la Banca sarà tenuta a rispettare l'obbligo di applicazione della ritenuta massima (30% se Non US Person / 28% se US Person) sui proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi.

In virtù dell'Accordo QI, pertanto, qualora il cliente intenda avvalersi dell'agevolazione fiscale di cui sopra, si rende necessario che la Banca trasmetta direttamente all'IRS, su base annuale, le informazioni contenute nei moduli fiscali e l'entità dei proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi, percepiti dai soggetti di seguito definiti:

**Clients US Person:** ai fini QI, per cliente US Person si intende un soggetto che può qualificarsi come contribuente del fisco statunitense. In particolare:

- cittadino statunitense
- soggetto residente fiscalmente esclusivamente negli USA, compreso:
  - soggetto che possiede una Green Card
  - società di persone (Domestic Partnership) o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali (Domestic Corporation) organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo stato
  - un *trust* se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del *trust*, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust*, o di un'eredità giacente di un *de cuius* che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti
  - soggetto che ha superato il "*substantial presence test*".

Uno straniero si considera avere una "presenza rilevante" negli Stati Uniti laddove in un anno di calendario sia fisicamente presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni, e se nello stesso anno solare (cd. Anno solare combinato), possa essere considerato presente negli stati secondo specifiche formule (<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test>).

**Indirect Beneficial owner:** beneficiari effettivi dei proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi, percepiti per il tramite di titolari diretti dei rapporti accesi presso la Banca (es. Società di Persone, Intermediari che agiscono per conto terzi).

Per l'invio dei dati all'IRS, BNL potrà avvalersi di eventuali soggetti terzi designati dalla Banca Responsabili Esterni e che tratteranno i dati secondo le istruzioni da quest'ultima impartite ed esclusivamente per le finalità connesse a tale iniziativa.

L'elenco dei Responsabili Interni ed Esterni del trattamento è consultabile sul sito web della Banca, link "Privacy".

I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle dette finalità e comunque nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Per quant'altro qui non espressamente menzionato (ivi incluso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003), si rinvia alle informative generali sul trattamento dei dati.

**GLOSSARIO FATCA – AEOI**
**DEFINIZIONI COMUNI**

<b>Normativa Antiriciclaggio / Know your customer</b>	Si intende l'insieme di procedure di adeguata verifica della clientela adottate dalle Istituzioni Finanziarie in conformità agli obblighi antiriciclaggio.
<b>Autocertificazione</b>	Modulo sul quale il cliente dichiara sotto la propria responsabilità il proprio status ai fini FATCA e AEOI e che permette la raccolta dei dati obbligatori riferiti al cliente (nome, Paese di residenza fiscale, classificazione dell'Entità...). Per le Unità Organizzate il modulo viene sottoscritto dal Legale Rappresentate, che in caso di <i>Passive NFFE</i> fornisce anche i dati delle persone fisiche che ne esercitano il controllo.
<b>Cambi di circostanza</b>	<i>Change of Circumstances</i> (CoC): comprende qualsiasi variazione nei dati del cliente (es. cambio di residenza), dovuta anche alla presenza di indizi che possano comportare una modifica dello status soggettivo FATCA e AEOI precedentemente associato al cliente.
<b>Documentazione Giustificativa</b>	Documentazione richiesta per confutare uno status soggettivo estero in presenza di indizi. A titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per FATCA: copia del Certificato di rinuncia alla cittadinanza statunitense o di non acquisizione della cittadinanza alla nascita, etc.</li> <li>• per AEOI: Certificato di residenza nello Stato in cui il cliente risulta essere residente.</li> </ul>
<b>Entità di investimento</b>	Si intende ogni Entità: <ol style="list-style-type: none"> <li>che svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:           <ol style="list-style-type: none"> <li>negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari, o di future su merci;</li> <li>gestione individuale e collettiva di portafoglio;</li> <li>attività di investimento, amministrazione o gestione di denaro o di attività finanziarie.</li> </ol> </li> <li>il cui reddito lordo deriva principalmente da attività d'investimento, reinvestimento, o negoziazione di attività finanziarie, ed è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, di Custodia, da un'Impresa di assicurazioni specificata o da un'Entità di Investimento.</li> </ol>
<b>Indizi FATCA/AEOI</b>	Per le <b>Persone Fisiche (PF)</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>identificazione del Titolare di uno o più Conti Finanziari come residente di uno Stato estero;</li> <li>attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato estero;</li> <li>uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero di telefono italiano;</li> <li>ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in uno Stato estero;</li> <li>procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo in uno Stato estero;</li> <li>indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato estero, qualora non si disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo attribuibile al Titolare del Conto Finanziario;</li> <li><u>solo per la normativa FATCA</u>: indicazione univoca di luogo di nascita e/o identificazione del titolare del conto come cittadino degli Stati Uniti.</li> </ol> Per le <b>Entità (Unità Organizzate, UO)</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>il luogo di costituzione o di organizzazione in un Paese partecipante ad AEOI;</li> <li>un indirizzo di residenza in un Paese partecipante ad AEOI (ad esempio, questo è il caso applicabile alle entità trattate come fiscalmente trasparenti e potrebbe riflettere la sede legale, la sede principale o la sede della direzione effettiva).</li> </ol>
<b>Financial Institution (FI) o Istituzione Finanziaria</b>	<b>Istituzione Finanziaria</b> Istituzione Finanziaria designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento (che in alcuni casi, classificabile come <i>Passive NFFE</i> nel perimetro AEOI), un'impresa di assicurazioni specificata, una holding company (prevista solo dalla normativa FATCA) così come definite dalla normativa italiana FATCA e AEOI.
<b>Reportable Person (Persona Oggetto di Comunicazione)</b>	Si intende la Persona Fisica o la Unità Organizzata che è oggetto di Reporting sulla base dello status FATCA ed AEOI attribuito con l'autocertificazione fornita dal cliente e determinato anche dalla presenza di eventuali indizi.
<b>Reporting</b>	Scambio di flussi informatici tra le Istituzioni Finanziarie italiane tenute alla comunicazione e l'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione alle giurisdizioni partecipanti dei dati relativi a Conti Finanziari detenuti dalle <i>Reportable Person</i> , come previsto dalla normativa FATCA ed AEOI.
<b>Società produttiva</b>	Si intendono le Unità Organizzate identificate con lo status di <i>ACTIVE NFFE</i> che svolgono in via prevalente un'attività produttiva, sulla base delle indicazioni della normativa FATCA ed AEOI.
<b>Società quotata</b>	Per società quotata si intende una società il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato.
<b>Status FATCA / Status AEOI</b>	Status soggettivi distinti assegnati a ciascun cliente a seguito del processo di identificazione della clientela, rispettivamente ai fini FATCA ed ai fini AEOI.
<b>Titolare del rapporto</b>	Si intende la persona o entità identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona o entità, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come titolare del conto.
<b>Titolare effettivo</b>	La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
<b>Unità Organizzata</b>	Entità, ovvero tutti i soggetti diversi da persona fisica.

**DEFINIZIONI FATCA**

<b>FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)</b>	La Normativa FATCA ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ) individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, cui l'Italia è tenuta a dare attuazione dal 1° luglio 2014 in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 e recepito con la legge 95 del 2015.
<b>Codice fiscale statunitense (TIN/EIN)</b>	Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti, il <i>Taxpayer Identification Number</i> (TIN); per le Persone Fisiche può coincidere con l'SSN ( <i>Social Security Number</i> ). Per le entità, il codice fiscale che deve essere comunicato ai fini FATCA è l' <i>Employer Identification Number</i> (EIN).
<b>Foreign</b>	Designa una qualsiasi giurisdizione, entità, Istituzione Finanziaria o persona fisica riconducibile ad un Paese diverso dagli Stati Uniti

<b>Global Intermediary Identification Number (GIIN)</b>	Ai sensi della normativa FATCA, designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), una Reporting Italian Financial Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
<b>Holding company</b>	Designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio gruppo. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata holding company se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più gruppi.
<b>IGA (Intergovernmental Agreement)</b>	Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulato dal governo degli Stati Uniti con un altro Paese. Tale accordo può essere di due tipologie: IGA 1 (es. nel caso dell'Italia) che prevede l'obbligo in capo alle istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti di comunicare le informazioni richieste dalla normativa Fatca all'Autorità fiscale del Paese stesso che le trasmette all'IRS oppure IGA 2 in base al quale l'Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l'accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate in tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa Fatca direttamente all'IRS
<b>Impresa di assicurazione specificata</b>	Compagnia di assicurazioni specificata designa ogni entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata a effettuare dei pagamenti.
<b>IRS (Internal Revenue Service)</b>	Designa l'Autorità Fiscale statunitense.
<b>Istituzione di custodia</b>	Per Istituzione di custodia si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo è attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo complessivo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
<b>Istituzione di deposito</b>	Un istituto di deposito è una entità che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare.
<b>Non Financial Foreign Entity (NFFE)</b>	<b>Entità Non Finanziaria Estera</b> Designa qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell'entità, sempreché tale Paese abbia in vigore un accordo IGA.
<b>Non US Person</b>	Persona fisica o entità diversa da persona statunitense ai fini FATCA. Le entità non <i>US Person</i> sono oggetto di ulteriore classificazione sulla base della loro operatività.
<b>US Person</b>	Termine che definisce un soggetto che può qualificarsi come contribuente del fisco statunitense. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cittadino statunitense</li> <li>- soggetto residente fiscalmente negli USA, compreso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto che possiede una Green Card</li> <li>- soggetto sposato con un cittadino US o residente fiscalmente negli USA che sceglie di fare la dichiarazione dei redditi congiunta</li> <li>- società di persone (Domestic Partnership) o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali (Domestic Corporation) organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo stato</li> <li>- un <i>trust</i> se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del <i>trust</i>, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del <i>trust</i>, o di un'eredità giacente di un <i>de cuius</i> che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.</li> <li>- soggetto che ha superato il "<i>substantial presence test</i>"</li> </ul> </li> </ul> Uno straniero si considera avere una "presenza rilevante" negli Stati Uniti laddove in un anno di calendario sia fisicamente presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni, e se nello stesso anno solare (cd. Anno solare combinato), possa essere considerato presente negli stati secondo specifiche formule ( <a href="https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test">https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test</a> )
<b>US Reportable account</b>	Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non finanziaria estera passiva controllata da una o più persone statunitensi specificate.

STATUS US PERSON – UNITA' ORGANIZZATE			
<b>Non Specified US Person</b>	<b>US Person di tipo Non Specificato</b> non soggette a segnalazione all'Autorità Fiscale statunitense:		<b>GIIN</b>
	a)	"Società quotata US o parte dello stesso gruppo di una società quotata US": una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati e qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso gruppo;	NO
	b)	"Governo degli Stati Uniti, agenzia o ente US, Stato US, territorio US": gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;	NO
	c)	"Organizzazione esente da tassazione US / fondi pensionistici US" qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	d)	"Banca US": qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	e)	"Real Estate Investment trust US": qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	f)	"Regulated investment company US / entità US registrata presso la SEC": qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la <i>Securities and Exchange Commission</i> degli Stati Uniti conformemente all' <i>Investment Company Act</i> del 1940;	NO
	g)	"Common trust fund US": qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti	NO
	h)	"Trust US esenti da tassazione": qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti; ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti.	NO
	i)	"Dealer US in titoli, commodities o derivati": un operatore (anche persona fisica) in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato	NO
	j)	"Broker US": un intermediario (anche persona fisica) come definito nella sezione 6045(c) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti.	NO
<b>Specified US Person</b>	<b>US Person di tipo Specificato (diverse dalle NON Specified US Person)</b> oggetto di segnalazione all'Autorità Fiscale statunitense.		

STATUS NON US PERSON – UNITA' ORGANIZZATE			
<b>Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE)</b>	<b>Entità non finanziaria estera attiva</b> Designa qualunque NFFE non statunitense che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:		<b>GIIN</b>
	a)	"Società che svolge in via principale attività produttiva": meno del 50 per cento del reddito lordo dell'NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;	NO
	b)	"Governo o ente non US, governo di territorio US, organizzazione internazionale, banca centrale non US": l'NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;	NO
	c)	"Società quotata o parte dello stesso gruppo di una società quotata": il capitale dell'NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'NFFE è membro di un gruppo che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;	NO
	d)	"Entità organizzata in un Territorio degli Stati Uniti": l'NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;	NO
	e)	"Holding di gruppo non finanziario": tutte le attività dell'NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d'investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d'investimento;	NO
	f)	"Treasury center di gruppo non finanziario": l'NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del gruppo che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del gruppo, a condizione che tale gruppo si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;	NO
	g)	"Start up": l'NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione;	NO
	h)	"Entità in liquidazione / riorganizzazione": l'NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.	NO
	i)	"Organizzazione non profit": NFFE che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA con riferimento ad entità costituite per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative;	NO
	j)	"Enti non commerciali": NFFE che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA, con riferimento ad entità costituite e gestite nel Paese di residenza e che sono una organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale.	NO
	k)	"Direct Reporting Non Financial Foreign Entity": l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	SI
l)	"Sponsoring Direct Reporting Non Financial Foreign Entity": l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense	SI	
<b>Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI)</b>	<b>Istituzioni finanziarie estere certificate</b> Designa FI che non sono tenute alla registrazione presso l'IRS e quindi non hanno un codice GIIN:		<b>GIIN</b>
	a)	Istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	NO
	b)	Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.	NO
<b>Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institution (CDCIFI)</b>	<b>Istituzioni finanziarie italiane certificate considerate adempienti</b> Designa le FI italiane sotto elencate non tenute a registrarsi presso l'IRS e che quindi non hanno un codice GIIN oltre a non essere tenute ad obblighi di reporting:		<b>GIIN</b>
	a)	"Italian Local Financial Institution" – designa una istituzione finanziaria locale italiana che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	b)	"Certain Italian Collective Investment Vehicles" – designa taluni organismi di investimento collettivo del risparmio che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	c)	"Non Profit Organization" - designa un ente registrato come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.	NO
	d)	"Italian Special Purpose Vehicles" – società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge n. 130/1999 che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	e)	"Exempt Italian Beneficial Owners" – designa i beneficiari effettivi italiani esenti (es. Governo Italiano, organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, Banca d'Italia, Poste Italiane SpA ad eccezione del patrimonio BancoPosta, Cassa Depositi e Prestiti SpA, taluni fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, taluni fondi pensione ed enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati).	NO
	f)	"Italian nonregistering local banks" – designa banche locali italiane non tenute a registrarsi presso l'IRS che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
<b>Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)</b>	<b>Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti</b> Designa le seguenti istituzioni finanziarie:		<b>GIIN</b>
	a)	"Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution".	SI
	b)	"Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution".	NO

<b>Non Participating Financial Institution (NPFI)</b>	<b>Istituzione finanziaria non partecipante</b> Designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una <i>Participating Foreign Financial Institution</i> , da una <i>Deemed Compliant Foreign Financial Institution</i> e da un <i>Exempt Beneficial Owner</i> in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane e quelle appartenenti a Paesi alle quali è stato revocato il GIIN	
<b>Non Reporting Italian FI (NRIFI)</b>	<b>Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione</b> Designa le seguenti FI:	<b>GIIN</b>
	a) " <i>Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions</i> ".	SI
	b) " <i>Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions</i> ".	NO
<b>Participating Foreign Financial Institution (PFFI) &amp; Partner Jurisdiction Financial Institution (PJFI)</b>	<b>Istituzione finanziaria partecipante (a) e b) e Istituzione finanziaria di una giurisdizione partner (c)</b> Designa le seguenti FI:	
	a) le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2. Tali istituzioni finanziarie sono tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA	SI
	b) le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS. Tali istituzioni finanziarie sono tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA	SI
<b>Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)</b>	<b>Entità non finanziaria estera passiva</b> Per tali entità è richiesta l'identificazione di eventuali titolari effettivi US Person ai fini FATCA. Si intende ogni entità non finanziaria estera che non è:	
	a) un'entità non finanziaria estera attiva ovvero	NO
<b>Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI)</b>	<b>Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti</b> Designa le FI Estere tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA:	
	a) Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	SI
	b) Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione (FI Reporting);	SI
	c) Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa domestica di tali ultimi Paesi.	SI
<b>Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI)</b>	<b>Istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti</b> Designa le FI italiane sotto elencate, tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA:	
	a) " <i>Non reporting Italian members of Participating FI group</i> " – designa membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	b) " <i>Qualified Italian collective investment vehicles</i> " – Veicoli di investimento qualificati italiani designa organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	c) " <i>Italian Restricted Funds</i> " – designa OICR italiani soggetti a restrizioni che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	d) " <i>Qualified Italian Credit Card Issuers</i> " – designa emittenti di carte di credito che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
<b>Reporting Italian FI (RIFI)</b>	<b>Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione</b> Rientrano in questa categoria, sulla base di quanto previsto dalla normativa italiana FATCA (es.: banche, società di gestione accentrata, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, talune imprese di assicurazione, taluni organismi di investimento collettivo del risparmio, talune società fiduciarie, talune forme pensionistiche complementari, taluni istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, talune società veicolo di cartolarizzazione, taluni <i>trust</i> , le <i>holding company</i> , i centri di tesoreria che presentano determinati requisiti). Tali FI sono tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che deve essere raccolto ai fini dell'identificazione FATCA.	

**DEFINIZIONI AEOI**

<b>AEOI (Automatic Exchange Of Information)</b>	Lo Scambio Automatico di informazioni è un modello "standard" di scambio di informazioni elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che aiuterà i governi nazionali a combattere la frode e l'evasione fiscale. Molti Paesi, tra cui l'Italia, si sono già impegnati ad adottare tale modello. In particolare, l'Italia, con la Legge n. 95/2015, in relazione agli accordi stipulati a questi fini con altri Stati esteri, ha previsto in capo alle istituzioni finanziarie degli obblighi tra i quali 1) adeguata verifica ai fini fiscali 2) acquisizione di dati sui conti finanziari relativi alla propria clientela, 3) comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti
<b>Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE)</b>	Ogni Entità non finanziaria (NFFE) appartiene ad una delle seguenti tipologie di Entità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Active NFFE a causa di reddito e patrimonio</li> <li>- NFFE quotate in borsa</li> <li>- Entità governativa, Organizzazioni internazionali, Banche centrali, o loro Entità consociate</li> <li>- Holding NFFE che sono membri di un gruppo non finanziario</li> <li>- Start-up NFFE</li> <li>- NFFE che sono in liquidazione o prossime dalla bancarotta</li> <li>- Centri di tesoreria che sono membri di un gruppo non finanziario</li> <li>- No-profit NFFE</li> </ul>
<b>Banca centrale</b>	Si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato.
<b>Controlling Person (CP)</b>	Per Controlling Person (persona che esercita il controllo) si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità
<b>Foreign</b>	Il termine Foreign designa una qualsiasi giurisdizione, entità, Istituzione Finanziaria o persona fisica, residente fiscalmente in un Paese diverso (ed eventualmente ulteriore nel caso di molteplici residenze fiscali) dagli Stati Uniti e dall'Italia.
<b>Governo o ente</b>	Indicata nella Direttiva dell'Unione Europea 14425/14 "Entità Statale", si intende il governo di uno Stato o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato o altra giurisdizione (che può includere uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un "Entità Statale").
<b>Identificativo Codice fiscale estero o altro codice equivalente estero</b>	Designa un codice di identificazione fiscale estero o altro codice equivalente.
<b>Organizzazioni internazionali</b>	Si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con l'Italia; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
<b>Passive Non Financial Entity (Passive NFFE)</b>	Una NFFE Passive è un'entità che non è un Istituto Finanziario né una NFFE Active Una entità di investimento sarà definita Passive se: Si tratta di un'entità di investimento il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie; se è gestita da una IF che non rientra in un'entità di una giurisdizione partecipante ad AEOI.
<b>Reportable account</b>	Si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria italiana da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più <i>Controlling Person</i> che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
<b>Giurisdizioni partecipanti</b>	Qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'Allegato D al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni. L'Allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione Europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni previste dal citato decreto.